



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 33

del 7-12-2021

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – **FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA, CF 96321650580** – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 3 rubricato "Requisiti per l'iscrizione", comma 1) del Regolamento per cui *"L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*
- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
 - b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.*
 - c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.*
- Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione*

gn

dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."

VISTO

l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:

a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;

b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

PRESO ATTO

che dai controlli effettuati dal CONI, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni, è stata riscontrata l'iscrizione in data **31/12/2019** della "**FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA**" CF **96321650580**, quale affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) con codice affiliazione 1, sede legale c/o Stadio Olimpico – Curva Sud, Roma, Legale Rappresentante Michele Barbone. Tale iscrizione, è stata trasmessa dalla FIDS in data 09/10/2018 a valere sulla stagione sportiva 2018/2019;

PRESO ATTO

della nota del 17/11/2021 con la quale il CONI ha informato la FIDS di quanto riscontrato nella Piattaforma del Registro, chiedendo chiarimenti e contestualmente informando della violazione al Regolamento di Funzionamento;

PRESO ATTO

della nota della FIDS in data 01/12/2021 con la quale la stessa, nel confermare l'errore, ha dichiarato che questo è stato commesso all'atto della registrazione della FIDS nel programma di gestione per poter gestire il tesseramento dei Dirigenti Nazionali e degli Ufficiali di Gara;

AVUTO CONTO

che l'associazione "FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA" (FIDS) è una Federazione Sportiva Nazionale

ADM

riconosciuta con tale qualifica dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1355 del 26/06/2007 e, pertanto, ai fini del Registro rappresenta uno degli Organismi affilianti;

RITENUTO

che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente e inderogabilmente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa agli stessi organismi sportivi (FSN/DSA/EPS) affilianti, già riconosciuti dal CONI, quale appunto è la FIDS;

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA**", CF **96321650580**;
- di addebitare alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) la riscontrata violazione alla normativa CONI;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati